

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2214)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1962*  
(V. Stampato n. 4105)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 5 ottobre 1962*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno, *con la seguente modificazione:*

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« In tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancellò, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano Montelungo, Pietramelara, Roc-

caromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccaderandro della provincia di Caserta; nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso; nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 30 novembre 1962.

È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 15 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei comuni anzidetti ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 5 settembre 1962.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 1962 nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Foggia e Salerno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

DECRETA:

## Art. 1.

In tutti i Comuni delle provincie di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, Cancellò, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadedavandro della provincia di Caserta; nei comuni di Accadia, Aurano Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Colle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso; nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 15 ottobre 1962.

È parimenti sospeso fino al 15 ottobre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 15 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1962.

SEGNI

FANFANI - BOSCO - TAVIANI - TREMELLONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Bosco.